

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 547

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **COMINARDI**

Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti bilaterali paritetici

Presentata il 19 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com’è noto, gli enti bilaterali paritetici sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Tali enti sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. La missione affidata a questi enti è legata principalmente alla capacità di interagire nell’ambito dei contrasti che spesso si determinano tra detentori del capitale e lavoratori, attraverso una forma di collaborazione che tende a superare il modello esasperatamente conflittuale. A questi organismi, finanziati generalmente con un contributo a carico dei fruitori delle funzioni da questi esercitate, stabilito mediante l’accordo istitutivo degli stessi, sono affidate dalle parti, e in misura sempre

maggiore dalla normativa vigente in materia, attività regolatorie e proattive nell’ambito del mondo del lavoro e delle molteplici funzioni ad esso relative: dalla formazione professionale all’assistenza delle parti che si occupano di stipulare i contratti per la disposizione dei diritti dei lavoratori, dall’applicazione dei contenuti di norme particolari alla regolazione e al controllo dei finanziamenti e degli incentivi. Fino ad oggi, il legislatore invece di imporre regole, ha preferito demandare alle parti sociali il compito di costruire le regole medesime, semplicemente attraverso un confronto costante e continuo, che ne garantisca fattibilità, aggiornamento e consenso. Bisogna allora chiedersi se, in mancanza di una regolazione, siano accettabili i meccanismi di decisione di questi organismi, ma ancor di più delle parti che li promuovono e ne assicurano (senza dare garanzie) il funzionamento. A nostro avviso urge la previsione

di nuove regole, per avere la certezza che le parti sociali, quali parti in gioco, possano svolgere un ruolo arbitrale e regolativo attraverso gli enti bilaterali. Abbiamo spesso avuto modo di raccogliere le critiche di chi si chiede se gli enti bilaterali, « sparsi, divisi per categoria e (apparentemente) non comunicanti, invece di essere un'opportunità non [siano] un appesantimento burocratico, uno spreco di risorse », e se i contributi ad essi « entrino nel costo del lavoro e nella valutazione degli oneri burocratici [...] sulla carta gli enti bilaterali sono una cosa utile e molto interessante, tuttavia il loro funzionamento, il loro costo (in termini economici e burocratici) e gli scopi con cui talora vengono usati dai loro promotori sono la fonte delle maggiori perplessità manifestate, ad oggi, verso questi organismi ».

In effetti, la definizione di « ente bilaterale » apprestata dal legislatore ha un carattere meramente funzionalistico, senza alcun riferimento ad elementi strutturali, che avrebbero invero posto non pochi problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono infatti delineate né la struttura che tali organismi dovrebbero assumere, e quindi nemmeno la presenza, al loro interno, di eventuali organi dirigenziali e amministrativi, né la forma giuridica che dovrebbe essere prescelta per la loro costituzione, né, tanto meno, sono previste disposizioni volte a disciplinare il loro finanziamento. Le uniche indicazioni che si rinvencono riguardano i soggetti legittimati a costituirli (le « associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ») e le funzioni che essi potranno svolgere, le quali ultime, come sottolineato, si sviluppano in numerosissime direzioni. Rimane così da chiedersi quali siano le ragioni sottese alla scelta di lasciare le parti sociali completamente libere nello stabilire non solo nuove funzioni (per il tramite della contrattazione collettiva), ma anche le forme e le modalità organizzative e di finanziamento di tali enti.

La risposta va, ancora una volta, rinvenuta nella volontà di incentivare il più

possibile forme di gestione bilaterale in materia di mercato del lavoro, lasciando alle parti la facoltà di decidere con assoluta libertà sulla totalità degli aspetti che vengono in rilievo al momento della costituzione di tali organismi.

Alla luce delle suddette considerazioni riteniamo improrogabile procedere a una regolamentazione relativa all'introduzione di un sistema democratico elettivo delle assemblee degli enti bilaterali, anche al fine di assicurare la piena partecipazione dei lavoratori, nonché di un meccanismo di vigilanza e sanzionatorio nell'ambito dello svolgimento delle funzioni svolte dagli enti bilaterali, con riguardo sia alla trasparenza, alla rendicontazione e alla pubblicazione dei bilanci degli enti, sia alle modalità dell'utilizzo dei fondi dedicati alle misure di sostegno al reddito di carattere universale e all'ottimizzazione delle risorse finanziarie.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 amplia le previsioni di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di funzioni svolte dagli enti bilaterali, prevedendo: la facilitazione organizzativa nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro curata dai centri per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle banche dati a disposizione dei medesimi centri nonché del sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie curato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda, da svolgere in stretta collaborazione con i centri per l'impiego e con tutti gli enti preposti alla promozione di politiche attive del lavoro, anche nell'ottica del raggiungimento di obiettivi di inclusione attiva nel mercato del lavoro; l'integrazione del reddito in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse; lo sviluppo di azioni concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al monitoraggio delle tipologie di

lavoro da considerarsi usuranti; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

L'articolo 2 introduce misure finalizzate all'introduzione di un sistema elettivo per la composizione delle assemblee degli enti bilaterali paritetici che assicuri la piena partecipazione dei lavoratori al funzionamento dei medesimi enti, con l'obbligo da parte degli stessi di modificare i propri statuti con l'introduzione di regole che prevedano meccanismi di carattere elettivo per la scelta dei componenti delle assemblee e dei comitati esecutivi dei medesimi enti, da applicare alla scadenza degli incarichi in corso.

L'articolo 3 prevede la sottoposizione degli enti bilaterali paritetici al controllo e alla vigilanza da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

La natura dell'attività svolta dagli enti bilaterali paritetici, che verte anche in materia di gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, di certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva, di sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché di previdenza integrativa, è da considerarsi di rilevanza pubblica; pertanto gli enti medesimi sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. Si istituisce inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco degli enti bilaterali paritetici, contenente la denominazione, la sede, nonché gli emolumenti percepiti dagli organismi dirigenti dei medesimi enti. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero nonché nei siti *internet* dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle sue articolazioni territoriali.

L'articolo 4 prevede obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione dei bilanci. I bilanci preventivi e consuntivi, le rendicontazioni degli enti, le delibere di approvazione dell'assemblea e la relazione di gestione del collegio dei revisori dei conti devono essere trasmessi, quindici giorni prima della loro approvazione, e successivamente entro dieci giorni dall'approva-

zione, alla COVIP, a tutte le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che abbiano partecipato alle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale di riferimento dell'ente bilaterale paritetico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pubblica la relativa documentazione nel proprio sito *internet* istituzionale. Gli enti bilaterali paritetici hanno l'obbligo di informare lavoratori e imprese aderenti nonché i vari *stakeholder* delle risultanze dei propri bilanci, adottando le prassi previste per i bilanci sociali e partecipati; provvedono quindi a pubblicare i propri bilanci nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dall'approvazione.

L'articolo 5, nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, per l'introduzione di misure di sostegno al reddito di carattere universale, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca criteri uniformi di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo specifici vincoli di destinazione delle risorse medesime in favore di categorie e settori di impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali, vincoli finalizzati all'erogazione del sostegno al reddito entro sessanta giorni dalla richiesta, nonché il censimento dei fondi già istituiti riconducibili agli enti bilaterali paritetici e la relativa verifica in misura percentuale delle risorse destinate alla formazione dei lavoratori e al sostegno al reddito, o di altre voci di utilizzo.

Il comma 2 prevede che, per assicurare l'uso ottimale delle risorse disponibili, le attività di formazione degli organismi paritetici, con particolare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni, salute e sicurezza sul lavoro, sono coordinate dal Comitato tecnico-sanitario previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, che ne definisce la programmazione annuale individuando le tipologie di intervento formativo

più utili all'ente paritetico di riferimento. Il Comitato è tenuto altresì ad acquisire annualmente la documentazione relativa alle attività di formazione degli enti bilaterali, a valutarne l'effettiva congruità e a presentare una relazione alla COVIP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 6 interviene in materia di destinazione delle risorse disponibili, introducendo meccanismi finalizzati all'uso ottimale delle risorse medesime, ponendo un argine a eventuali sprechi o utilizzi distorti delle stesse. Al fine di uniformare progressivamente i servizi e i trattamenti nonché di ottimizzare le risorse finanziarie, gli enti

bilaterali paritetici che svolgono ruoli di pubblica funzione in relazione all'agibilità di imprese e lavoratori, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, agli accreditamenti per la formazione professionale e per le politiche attive del lavoro nonché funzioni concernenti la sicurezza del lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono tenuti all'accorpamento in unico ente. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità dell'accorpamento degli enti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituita dalla seguente:

«*h*) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, demandati dalle parti sociali e dagli enti pubblici all'applicazione delle regole del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; la facilitazione organizzativa ai fini della promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro curata dai centri per l'impiego, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati a disposizione dei medesimi centri nonché del sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie curato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda, da svolgere in stretta collaborazione con i centri per l'impiego e con gli altri enti preposti alla promozione di politiche attive del lavoro, anche nell'ottica del raggiungimento di obiettivi di inclusione attiva nel mercato del lavoro; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per favorire l'inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al monitoraggio delle tipologie di lavoro da considerare usuranti; ogni altra attività o fun-

zione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Le attribuzioni di cui alla presente lettera hanno funzione esclusivamente concorrente finalizzata all'applicazione delle buone prassi e non sono da intendersi come sostitutive delle prerogative attribuite ad altri enti dalla legislazione vigente ».

Art. 2.

(Misure finalizzate all'introduzione di un sistema elettivo per la composizione delle assemblee degli enti bilaterali paritetici)

1. Al fine di assicurare la piena partecipazione dei lavoratori al funzionamento degli enti bilaterali paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, di seguito denominati « enti bilaterali paritetici », e tenuto conto delle finalità dell'attività da essi svolta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medesimi enti sono tenuti a modificare i propri statuti prevedendo meccanismi di carattere elettivo per la scelta dei componenti delle assemblee e dei comitati esecutivi e direttivi, da applicare alla scadenza degli incarichi in corso.

2. Le regole per l'elezione delle assemblee e dei comitati di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà di elettorato attivo e passivo per tutti gli iscritti alle associazioni dei datori di lavoro che eleggono i propri rappresentanti e per tutti gli iscritti alle associazioni dei prestatori di lavoro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Art. 3.

(Controllo e vigilanza)

1. In considerazione della natura dell'attività svolta dagli enti bilaterali paritetici in materia di gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, di certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contri-

butiva, di azioni concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro nonché di previdenza integrativa, la loro attività deve essere considerata di rilevanza pubblica. Gli enti bilaterali paritetici sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. In ogni caso, gli investimenti devono conformarsi ai criteri generali di sana e prudente gestione, efficienza, diversificazione, massimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi, privilegiando gli investimenti di natura etica.

2. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), tenuto conto di quanto previsto al comma 1, provvede al controllo della gestione finanziaria degli enti bilaterali paritetici, esercitando, nei confronti dei medesimi enti, tutte le prerogative ad essa attribuite dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'elenco degli enti bilaterali paritetici. L'elenco contiene l'indicazione della denominazione, della sede e degli emolumenti percepiti dai componenti degli organismi dirigenti dei medesimi enti. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei siti *internet* dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 4.

(Entrate e bilancio degli enti bilaterali paritetici)

1. Costituiscono entrate degli enti bilaterali paritetici:

a) i versamenti dovuti dalle imprese in applicazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento;

b) le altre risorse, pubbliche o private, destinate, a livello locale, nazionale ed europeo, alle finalità previste dagli statuti degli enti bilaterali paritetici.

2. L'esercizio finanziario degli enti bilaterali paritetici ha inizio il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ciascun anno; le attività programmate non possono eccedere le disponibilità finanziarie e devono garantire l'equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio. In ciascun esercizio finanziario l'ente bilaterale paritetico predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall'assemblea entro i seguenti termini:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario in corso;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I bilanci preventivi e consuntivi, le rendicontazioni, le delibere di approvazione dell'assemblea e la relazione di gestione del collegio dei revisori dei conti devono essere trasmessi almeno quindici giorni prima della loro approvazione, nonché, dopo l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione stessa, alla COVIP, alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che hanno partecipato alle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale di riferimento dell'ente bilaterale paritetico nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pubblica la relativa documentazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

4. Gli enti bilaterali paritetici hanno l'obbligo di informare i lavoratori e le imprese aderenti nonché gli altri soggetti interessati circa le risultanze dei propri bilanci, adottando le prassi previste per i bilanci sociali e partecipati. Ogni ente bilaterale paritetico pubblica i propri bilanci nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dalla data della loro approvazione.

Art. 5.

(Utilizzo delle risorse)

1. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che preveda l'introduzione di misure di soste-

gno al reddito di carattere universale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento degli enti bilaterali paritetici, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri uniformi di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilendo specifici vincoli di destinazione delle risorse medesime in favore di categorie e settori di impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali, con la previsione che gli interventi di sostegno al reddito siano erogati entro sessanta giorni dalla richiesta. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attraverso cui si procede al censimento dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015, già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e riconducibili agli enti bilaterali paritetici, e alla verifica della misura percentuale delle risorse da essi destinate a interventi di formazione dei lavoratori e di sostegno al reddito e ad altre attività.

2. Al fine di garantire l'uso ottimale delle risorse disponibili, le attività di formazione degli enti bilaterali paritetici, con particolare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni e di salute e sicurezza sul lavoro, sono coordinate dal Comitato tecnico-sanitario istituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, che ne definisce la programmazione annuale individuando le tipologie di intervento formativo più utili all'ente di riferimento. Il Comitato tecnico-sanitario acquisisce annualmente la documentazione relativa alle attività di formazione di cui al presente comma, ne valuta l'effettiva congruità e predispone una relazione da trasmettere alla COVIP, al Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6.

(Accorpamento di enti bilaterali paritetici)

1. Al fine di uniformare i servizi e i trattamenti nonché di garantire l'uso ottimale delle risorse finanziarie, gli enti bilaterali paritetici che svolgono ruoli di pubblica funzione in relazione all'agibilità di imprese e lavoratori, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, agli accreditamenti per la formazione professionale e per le politiche attive del lavoro, nonché funzioni concernenti la sicurezza del lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a deliberare il proprio accorpamento in un unico ente, in base ai criteri e secondo le modalità determinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PAGINA BIANCA



18PDL0010240